



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20170058602 Data 31-08-2017

Codice e Num. Det. DDAB1 - 737 - 2017

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. DDAP1-401-2011 N.P.G. 109298 DEL 12/09/11 E S.M.I. AI SENSI DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SITO IN LOCALITÀ CASTELCERIOLO - COMUNE DI ALESSANDRIA (AL) - A.R.AL. S.P.A. - STRADA F.J. KENNEDY 504 - CASTELCERIOLO - MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE DELLE AREE DI PRODUZIONE FOS IN FUNZIONE DELLA PROVENIENZA

DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Ing. Claudio Coffano

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di AGOSTO, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE in virtù del Decreto del Presidente n. 186/101303 del 4/12/2015 ad oggetto "Ing. Claudio Coffano. Attribuzione incarico Dirigente delle Direzione Ambiente"

VISTI

- il Decreto del Presidente n. 174/99532 del 30/11/2015 ad oggetto: "Nuova macrostruttura provinciale". ed in particolare l'allegato B nel quale sono state dettagliatamente definite le funzioni di ogni Direzioni e Settore dell'Ente;
- l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- l'art. 35 "Dirigente" dello Statuto della Provincia di Alessandria;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- la Legge Regionale n. 23 del 29.10.2015 ad oggetto: " Riordino funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione alla Legge 07.04.2014 n. 56";
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- la L.R. 24/2002 “Norme per la gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

- VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Alessandria con Determinazione Dirigenziale DDAP1-401-2011 n.p.g. 109298 del 12/09/11 e s.m.i. (v. in particolare la DDAP1-1033-2016 n.p.g. 68936 del 14/07/16) alla Ditta ARAL S.p.a. per l’esercizio dell’attività di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- Categoria 5.3

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza:

1) trattamento biologico;

2) trattamento chimico-fisico;

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento;

4) trattamento di scorie e ceneri;

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”;

- Categoria 5.5

Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

presso l’impianto sito in Comune di ALESSANDRIA (AL) – fraz. Castelceriolo – Strada J. F. Kennedy 504;

- VISTA la Determina DDAB1 -628-2017 emessa da questa Provincia in data 20/7/2017, con la quale si imponeva alla Società ARAL SpA:

1) di SOSPENDERE, in via cautelativa e con decorrenza immediata, tutti i ricevimenti, presso l’impianto di ARAL SpA sito in strada J.F.Kennedy, 504 – 15122 Castelceriolo (AL), di rifiuti ad eccezione di quelli provenienti dall’ambito territoriale alessandrino;

2) che i ricevimenti, presso l’impianto di ARAL SpA sito in strada J.F.Kennedy, 504 – 15122 Castelceriolo (AL), di rifiuti provenienti da territori esterni alla Provincia di Alessandria potessero riprendere solo a seguito di idonea comunicazione della Provincia di Alessandria;

3) di provvedere entro 90 giorni dalla notifica del citato provvedimento allo svuotamento del capannone 18 da tutti i rifiuti presenti.

- VISTO che a seguito delle diverse riunioni intercorse con i vari soggetti istituzionali coinvolti ARAL ha inviato in data 29/08/2017 (npg 58213 del 30/08/17) comunicazione con la quale informava questa Provincia

dell'avvenuto contratto con Ditta autorizzata per l'allontanamento dei rifiuti collocati nei capannoni 18 e 19 A;

CONSIDERATO CHE:

- nella stessa comunicazione ARAL segnala che la configurazione autorizzata con DDAB1 – 1033 - 2016 per il trattamento dei flussi di FOS suddivisi a seconda della provenienza (peraltro oggetto di sperimentazione per la durata di 6 mesi al fine di constatarne la funzionalità), deve essere migliorata in quanto *“si è potuto constatare che gli spazi di cui al progetto a suo tempo presentato non sono sufficienti per garantire una corretta gestione dei rifiuti dei Comuni Soci, di SRT e di AMIU di Genova”*;
- la modifica proposta da ARAL di suddividere i RUI in ingresso inviando ai capannoni: 12, 12 A e 11A i rifiuti provenienti da AMIU di Genova e Comuni Consorziati e ai capannoni 18 e 19 A i rifiuti provenienti da SRT per la produzione su tutte e due le linee di FOS stabilizzata (CER 19.05.03);
- i capannoni citati sono già dotati degli impianti necessari a garantire la produzione di FOS stabilizzata e che quindi si tratta di una diversa modalità organizzativa ma non di una modifica impiantistica o di quantitativi;

RITENUTO CHE

- debbano essere comunque garantite le esigenze in merito alla corretta gestione dei rifiuti urbani provenienti dall'ambito territoriale alessandrino;
- ARAL dovrà presentare una dettagliata relazione relativa al periodo di sperimentazione a supporto dell'esigenze migliorative avanzate

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la nuova configurazione atta alla produzione di FOS CER 19 05 03:

RUI da Comuni Consorziati e Genova

- Capannone 12 stabilizzazione sottovaglio RUI
- Capannone 12 A e 11 A aree di attesa FOS per riscontro analitico di conformità

RUI da SRT

- Capannone 18 stabilizzazione sottovaglio RUI
- Capannone 19 e 19 A aree di attesa FOS per riscontro analitico di conformità

2) di autorizzare a riprendere i rifiuti provenienti da fuori provincia esclusivamente per quelli oggetto dell'accordo di programma tra Regione Liguria e Regione Piemonte relativi a superamento dell'emergenza rifiuti della Città metropolitana di Genova di cui alla nota della Regione Piemonte n. 12440/A12PRE CI 13.140.20/EMER/7-2014A/13 1.50.20/27-A12/3 del 13.06.2017 e ns DDAB1 579-45755 del 30/06/2017 per max 25.000 t per il secondo semestre 2017

3) che l'effettivo inizio del ritiro dei rifiuti di cui al punto precedente è subordinato allo svuotamento di almeno due corsie del capannone 18.

4) di **RAMMENTARE** che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto e entro 120 gg al Capo dello Stato.

F.to IL DIRIGENTE
Direzione Ambiente
Ing. Claudio COFFANO

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio*